

Clausole relative alla zona ed alla misura delle provvigioni – Cass. n. 29164/2021

Agenzia (contratto di) - (nozioni, caratteri, distinzioni) - Clausole relative alla zona ed alla misura delle provvigioni - Facoltà contrattuale del preponente di modifica unilaterale - Validità - Limiti - Esercizio secondo buona fede - Necessità - Fattispecie.

Nel contratto di agenzia, l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole e, in particolare, quelle relative all'ambito territoriale ed alla misura delle provvigioni, può trovare giustificazione nella necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come modificatesi durante il decorso del tempo, occorrendo tuttavia -affinché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti - che tale potere abbia dei limiti e, in ogni caso, sia esercitato dal titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato nell'intervenuta riduzione unilaterale del portafoglio clienti affidato all'agente - con conseguente necessità di rimodulazione dell'attività di impresa di quest'ultima, da focalizzare esclusivamente sull'acquisizione di nuova clientela - un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza del proponente, tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29164 del 20/10/2021 (Rv. 662560 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1366, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1742, Cod_Civ_art_1175

Corte

Cassazione

29164

2021